



5.1.10

**NOTIFICATION
TUSCANY LVII
SARDINIA - FRANCE
1851**

MISCELLANEOUS DOCUMENTS Tuscany
REGARDING POSTAL HISTORY FROM
VARIOUS ARCHIVES

1. Jul. 1851

Folgen von von Sardinien-
Frankreich

LVII



NOTIFICAZIONE

Il Cav. Commendatore GIUSEPPE PISTOJ, Soprintendente Generale alle RR. Poste, in obbedienza agli ordini contenuti nel dispaccio del Ministero delle Finanze del dì 25 corrente, fa pubblicamente note le variazioni che accaderanno nel cambio delle corrispondenze tra la Toscana e alcuni Stati Esteri, a cominciare dal 4.º Luglio prossimo, in conseguenza della Convenzione Postale conclusa tra la Sardegna e la Francia nel 9 Novembre 1850, l'attuazione della quale è stata fissata pel giorno suddetto.

1. Il prezzo del porto da percipersi sulle corrispondenze, che si cambiano, per mezzo delle Poste Sarde, tra la Toscana e la Francia e gli Stati al di là di essa, sarà regolato a ragione di peso.

2. Sarà considerata come lettera semplice quella, il peso della quale non oltrepasserà i sei denari.

Da sei a dodici pagherà due volte la tassa d'una lettera semplice, da dodici a diciotto tre volte e così di seguito, aggiungendo sempre di sei in sei denari il prezzo d'una lettera semplice.

3. Sarà considerato come un piego di stampe semplice quello, il peso del quale non oltrepasserà un oncia e mezzo.

Da un oncia e mezzo a tre once pagherà due volte la tassa d'un piego semplice, da tre a quattro e mezzo il triplo e così di seguito, aggiungendo sempre d'oncia e mezzo in oncia e mezzo la tassa fissata per un pieghetto semplice.

4. Le tasse da pagarsi in Toscana sulle corrispondenze di cui si tratta, tanto in arrivo che in partenza, saranno le seguenti:

	LETTERE	STAMPE
	Per ogni Lettera semplice (denari 6)	Per ogni Piego semplice (once 1 %)
Francia e Algeria	Crazie 15	Crazie 2
Gran-Brettagna	20	3
Olanda { in arrivo	20	3
{ in partenza	25	2
Giammaica, Canada, Nuovo Brun- swick, Nuova Scozia, Isola del Principe Edoardo e di Terranuova (via d'Inghilterra)	32	6
* Spagna, Portogallo e Gibilterra	45	5
(1) * Colonie (per mezzo dei ba- stimenti mercantili francesi)	47	4
(2) * Paesi d'oltremare (per mezzo dei bastimenti inglesi)	30	6
(3) * Sponde del Mar Pacifico (via di Panama)	38	6

5. I campioni diretti ai paesi sopraindicati od originari dai medesimi saranno trattati come le lettere.

(1) Per Colonie s'intendono qui tutti i paesi fuori d'Europa non menzionati particolarmente nella presente Notificazione.
 (2) Per Paesi d'oltremare, via d'Inghilterra, s'intendono i porti della Corogna Vigo Oporto Lisbona e Cadice, le Isole Azzorre Gibilterra e la costa occidentale dell'Africa e orientale dell'America.
 (3) Col nome di Sponde del Mar Pacifico vengono indicati il Chill il Perù la California e l'isole del Grande Oceano.

6. Per le lettere cambiate tra la Toscana e i paesi suddetti, non distinti con asterisco, sarà in facoltà di chi scrive o di lasciare il pagamento della loro tassa a carico del corrispondente o di pagarla egli anticipatamente fino al destino.

7. Per quelle cambiate coi paesi suddetti, distinti con asterisco, rimarrà sempre obbligatorio il pagamento della tassa rispettivamente indicata, la quale non comprende il diritto dovuto alle Poste del paese, al quale le lettere medesime sono dirette.

8. Le corrispondenze che si volessero spedir per consegna, ossia assicurate, pagheranno il doppio di quelle ordinarie, e questo pagamento dovrà sempre farsi dal mittente al momento dell'impostazione.

9. Non si potranno spedir per consegna corrispondenze dirette ai paesi, pei quali non è libera la francatura fino al destino.

10. In quanto alle stampe, di qualunque genere e destinazione, sarà sempre obbligatorio pel mittente il pagamento della tassa indicata all'art. 4.

11. Le stampe non periodiche, dirette in Inghilterra o nei paesi d'oltremare pei quali essa serve di mediatrice, saranno trattate come le lettere.

12. Le corrispondenze per le Colonie e per i paesi d'oltremare, che si vorranno spedire dai mittenti per mezzo dei piroscafi che partono periodicamente o straordinariamente dai porti della Gran Bretagna, dovranno avere sulla soprascritta le parole — *Via d' Inghilterra.* —

13. Le tasse fissate dai precedenti articoli sulle corrispondenze ordinarie potranno esser pagate mediante l'applicazione dei francobolli di quest'Amministrazione, da farsi, a cura dei mittenti, sulla soprascritta delle medesime, prima di gettarle nelle buche o cassette postali.

14. Quando i francobolli apposti sopra una lettera o piego non bastassero a soddisfarne l'importare, il valore dei medesimi anderà perduto pel mittente, e le lettere o pieghi di cui si tratta cadranno nella categoria delle corrispondenze non francate.

15. Per facilitare al Pubblico il pagamento dei diritti postali con questo mezzo, che lo fa sicuro della francatura delle sue corrispondenze e gli dà facoltà d'impostarle a qualunque ora, sono state formate due nuove categorie di francobolli, cioè: da crazie una, di color rosso carminato, e da crazie nove, di color violetto, le quali si troveranno vendibili presso i principali Ufizi di Posta del Gran-Ducato.

Dalla Soprintendenza Generale alle RR. Poste
Firenze, li 25 Giugno 1851.

IL SEGRETARIO GENERALE
GIUSEPPE PAGNI.